



Fondo di solidarietà
Bilaterale per il settore
della somministrazione
Sostegno al reddito
(Sar)






SAR – NUOVA PROCEDURA DAL 1° MARZO 2021



SAR

REQUISITI (1 DI 2)

Hanno diritto alla prestazione tutti i lavoratori precedentemente assunti con uno o più contratti in somministrazione a tempo determinato o indeterminato, anche in apprendistato, a condizione che siano disoccupati da almeno 45 giorni



Il periodo di disoccupazione può essere sospeso, per un massimo di una settimana contributiva, a fronte di un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato; in tal caso, per il raggiungimento del requisito, diventano utili sia i giorni che precedono il nuovo contratto di lavoro che quelli successivi



SAR

REQUISITI (2 DI 2)

Hanno diritto alla prestazione tutti i lavoratori precedentemente assunti con uno o più contratti in somministrazione a tempo determinato o indeterminato, anche in apprendistato a condizione che:

abbiano maturato almeno 90 giornate nell'arco degli ultimi 12 mesi, a far data dall'ultimo rapporto di lavoro in somministrazione

OPPURE

abbiano maturato almeno 110 giornate nell'arco degli ultimi 12 mesi, a far data dall'ultimo rapporto di lavoro in somministrazione



SAR

CALCOLO DEL REQUISITO DELL'ANZIANITÀ LAVORATIVA

Ai fini del calcolo delle giornate utili per il raggiungimento del requisito di anzianità lavorativa, si devono considerare tutti gli eventi sospensivi del rapporto di lavoro in quanto retribuiti/indennizzati

Esempio:

Nelle buste paga degli ultimi 12 mesi devono essere conteggiati anche i giorni di malattia, maternità, infortunio, Trattamento di Integrazione Salariale, periodi di disponibilità a seguito di procedura in mancanza di occasioni di lavoro; nella singola busta paga, deve essere preso in considerazione il valore più alto tra giorni lavorati, giorni retribuiti e giorni INPS



SAR - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E PERIODO DI PRESENTABILITÀ

Invio della domanda **esclusivamente attraverso il sistema FTWeb**



NON PIU' RACCOMANDATE A.R.!!!



La domanda può essere presentata a decorrere dal 106° giorno successivo all'ultimo giorno di lavoro e fino al 173° giorno



In caso di sospensione del periodo di disoccupazione, fino ad un massimo di una settimana contributiva, la domanda può essere presentata nel periodo di tempo compreso tra il 113° e il 180° giorno successivo all'ultimo giorno di lavoro



SAR – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Nell'apposita sezione di FTWeb, inserire i dati anagrafici e i documenti richiesti. Nel dettaglio:

- Modulo di domanda, sottoscritto in forma autografa
- Copia leggibile fronte retro del documento d'identità
- Copia leggibile del Codice Fiscale o tessera sanitaria
- Copia leggibile delle buste paga (obbligatoria la busta paga di cessazione)
- Estratto Conto Previdenziale rilasciato dall'INPS, **dopo almeno 105 giorni dalla data cessazione ultimo contratto**
- Documento attestante la titolarità delle coordinate bancarie o postali del richiedente (non è possibile indicare IBAN riferiti a libretti postali)

Successivamente scaricare la domanda che deve essere sottoscritta, scansionata e allegata nella sezione "firma della domanda"



SAR

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Nel caso di carenza della documentazione inviata,
l'istruttoria viene sospesa

- Una sola volta
- Per un massimo di 60 giorni.



SAR

INDICAZIONI OPERATIVE PER L'INSERIMENTO DELLA DOMANDA

È necessario inserire negli appositi campi della piattaforma FTWeb:

- I dati anagrafici del richiedente (Nome e cognome corretti, codice fiscale corretto, indirizzo email e numero di telefono corretti)
- il codice IBAN del richiedente (coincidente al codice IBAN indicato nel documento allegato che ne attesta la titolarità)
- La data di cessazione dell'ultimo contratto in somministrazione che coincida con la data riportata nell'ultima busta paga e nel documento previdenziale rilasciato dall'INPS

Attenzione a non invertire
nome e cognome!!

Contatti appartenenti al
richiedente la prestazione!!



SAR

INDICAZIONI OPERATIVE IN CASO DI EVENTI SOSPENSIVI DEL RAPPORTI TERMINATI DOPO LA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

- in caso di eventi sospensivi del rapporto di lavoro (es. malattia, maternità, infortunio) **terminati dopo la cessazione dell'ultimo contratto in somministrazione**, la data da cui decorrono i termini di presentazione delle domande è rappresentata dal **giorno in cui termina l'evento sospensivo**; è necessario allegare la documentazione attestante la fine dell'evento sospensivo (da cui sia possibile verificare la data di chiusura dell'evento stesso)
- i giorni che intercorrono tra la data di cessazione del contratto e la data di fine evento non concorrono al requisito dell'anzianità lavorativa



SAR

CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ

CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ

(al verificarsi di queste fattispecie non si procede con la richiesta di integrazioni)

- **Assenza del modulo di domanda**
(condizione necessaria di procedibilità)
- **Modulo di domanda privo di firma**
(attestante la manifestazione di volontà da parte del richiedente e la veridicità dei dati inseriti a sistema)
- **Modulo di domanda sottoscritto con applicativi/software di scrittura** (si intende qualsiasi tipo di firma non apposta manualmente dal richiedente)



SAR

CAUSE DI RESPINGIMENTO DELLA DOMANDA

La domanda di Sostegno al reddito non può essere approvata se mancante anche di uno solo degli elementi sottoindicati:

- il requisito dei 45 giorni di disoccupazione
- il requisito dell'anzianità lavorativa maturato con contratti di lavoro in somministrazione
- la domanda viene presentata prima che siano trascorsi almeno 105 giorni dall'ultimo giorno di lavoro in somministrazione
- missione terminata ma contratto di lavoro ancora attivo
- la domanda viene inviata prima della conclusione di un evento sospensivo che termina dopo la cessazione dell'ultimo contratto in somministrazione (es. malattia, maternità, infortunio)
- la documentazione integrativa della domanda non viene inviata o viene inviata fuori termine massimo (60 giorni dalla richiesta)
- il contratto cessa per dimissioni volontarie, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa



SAR

GLI EFFETTI DELLA NUOVA PROCEDURA SULLE ISTANZE IN FASE DI PRESENTAZIONE

La nuova procedura entrerà in vigore il 1° marzo 2021

A far data da quel giorno:

- L'ultimo rapporto di lavoro dovrà essere esclusivamente in somministrazione;
- La domanda non potrà essere inviata prima che siano decorsi almeno 105 (o 112) giorni dalla data di cessazione effettiva;
- L'unico documento ammesso a comprova dei 45 giorni di disoccupazione sarà l'estratto conto previdenziale INPS emesso non prima di 105 giorni dalla data di cessazione effettiva;
- Il periodo di 45 giorni di disoccupazione potrà essere interrotto per un massimo di una settimana contributiva (7 giorni)
- Sarà obbligatorio l'invio contestuale del documento rilasciato dall'istituto bancario attestante la titolarità dell'iban indicato (nel caso di bonifico bancario) in capo al richiedente



Forma.Temp

Piazza Barberini, 52 – 00187 Roma

Tel. 06 480 4000

Fax 06 489 16793

www.formatemp.it

